

- 4) Se la legislazione nazionale possa subordinare il rimborso dell'IVA concesso conformemente alla direttiva [2008/9/CE] a una condizione di esigibilità, in una situazione in cui la fattura corretta sia emessa nel periodo della richiesta.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU 2008 L 44, pag. 12).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 12 febbraio 2020 — SC Mitliv Exim SRL / Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili**

(Causa C-81/20)

(2020/C 279/24)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Tribunalul București

**Parti**

*Ricorrente:* SC Mitliv Exim SRL

*Convenute:* Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 273 della direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (<sup>1</sup>), dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 325 TFUE, in relazione a circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ostano ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente l'adozione/attuazione di misure sanzionatorie nei confronti del contribuente persona giuridica, tanto nel procedimento amministrativo, quanto in quello penale, procedimenti che si svolgono parallelamente nei suoi confronti, per i medesimi atti materiali di evasione fiscale, in una situazione in cui la sanzione nel procedimento amministrativo può essere qualificata come avente, parimenti, carattere penale, conformemente ai criteri individuati dal giudice europeo nella sua giurisprudenza, e in quale misura il complesso di queste situazioni, cumulate, presenti un carattere eccessivo nei confronti del contribuente di cui si tratta.
- 2) Se, alla luce della risposta alla questione 1, occorra interpretare il diritto dell'Unione europea nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente allo Stato, mediante i propri organi tributari, di non tener conto per i medesimi fatti materiali di evasione fiscale, nell'ambito del procedimento amministrativo, della somma già versata a titolo di danno da reato e che costituisce al contempo anche la somma che copre il danno fiscale, così da rendere indisponibile tale somma per un determinato periodo di tempo, per poi stabilire a carico del contribuente, nell'ambito del procedimento amministrativo, anche obblighi fiscali accessori per il debito già saldato.

(<sup>1</sup>) GU 2006 L 347, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 24 febbraio 2020 — Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing / Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală a Vămilor — Direcția Regională Vamală Brașov — Biroul Vamal de Interior Sibiu**

(Causa C-99/20)

(2020/C 279/25)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Curtea de Apel Alba Iulia